

Statuto della Fondazione Giuseppe Antonio Galignani

Premesse

La Fondazione Giuseppe Antonio Galignani è costituita, in attuazione alla Legge Regionale 13 febbraio 2003 n. 1, in seguito alla depubblicizzazione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata "Ente Galignani", già Opera Pia "Orfanotrofio Maschile Giuseppe Antonio Galignani". L'Opera Pia venne sensi della legge 17.7.1890 n. 6972 e successive modificazioni, per volontà del Fondatore Giuseppe Antonio Galignani che, con testamento olografo del 17 ottobre 1908, volle la costituzione in Palazzolo di una Congregazione di Carità con l'obbligo di istituire un orfanotrofio. Successivamente eretta in Ente con R.D. 6.12.1928 -VI-N.3020 l'opera pia divenne Ente Galignani, con nuovo statuto approvato dalla Regione Lombardia il 23/12/1998. Nel rispetto della volontà del suo fondatore, di quanti hanno profuso tempo ed energie, fedele alla sua tradizione, la Fondazione si impegna a garantire la continuità degli scopi già perseguiti dagli esecutori della volontà testamentaria del fondatore dell'ex Opera Pia dottor Giuseppe Antonio Galignani, prodigandosi a favore di minori e giovani.

In particolare si sottolineano le ragioni che hanno portato all'evoluzione storico-istituzionale da opera pia ad ente, fino all'attuale costituzione in Fondazione.

La prima è di tipo storico e riprende e rilancia le indicazioni originarie che hanno ispirato la costituzione dell'ente ed illuminato la intelligente, solidaristica e profondamente civile magnanimità dei donatori. Se l'istituzione di un servizio per orfani (più comunemente orfanotrofio) rispondeva certamente ai bisogni dei primi decenni del '900 e ad una mirata lettura delle risposte da adottare per fronteggiarli concretamente in quell'epoca, nel tempo attuale l'ancoraggio all'idea iniziale, da mantenere per la sua irrinunciabile valenza etico-sodale, chiede di essere sviluppato ed articolato in maniera aggiornata (offrire servizi ed interventi socio-educativi nell'area del disagio adolescenziale e giovanile). Di qui la decisione di individuare come rinnovato oggetto specifico di interesse degli interventi e delle destinazioni delle risorse dell'Ente le situazioni in cui si manifesta il disagio dei minori, da quelle a rischio, alle altre più conclamate, fino a quelle a légate a dimensioni relazionali e familiari. La seconda ragione riguarda la necessità di innovare l'impostazione organizzativa dell'Ente, considerando che l'inquadramento strutturale ed istituzionale risalente al 1928 risultava ormai obsoleto alla luce dello scarto tra gli aspetti di significatività e rappresentanza sociale che allora si volevano esprimere e quelli attuali. Di qui l'esigenza di dotare la configurazione organizzativa dell'Ente prima e della Fondazione poi di forme più funzionali all'esigenza di dilatare ed implementare il coinvolgimento e la partecipazione di più soggetti attivi. Si è dunque valorizzato e si è dato spazio ad una fitta rete di realtà ed interlocutori sociali (gruppo degli ex utenti, famiglie di riferimento per accoglienze, volontari singoli e collettivi, collaboratori esterni a titolo gratuito, gruppi culturali di sostegno e sensibilizzazione alle problematiche affrontate, ecc.) che si è progressivamente tessuta attorno alla Fondazione attraverso contatti, promozioni, svariate forme di collaborazione e che costituisce un insostituibile 'polmone' per la vitale espressione e propulsività delle iniziative promosse.

Questi numerosi attori sociali, risorsa insostituibile in una aggiornata concezione relazionale e reticolare delle politiche sociali, consente alla Fondazione di collocarsi concretamente nella prospettiva della sussidiarietà e del radicamento territoriale che vuole diventare valore distintivo e promettente delle attività intraprese e da intraprendere.

In questa direzione è andata la scelta di aggiornare lo Statuto, nel passaggio .o è pia ad Ente, inserendo nella composizione del Consiglio di Amministrazione rappresentanti dei soggetti e degli stakeholders più significativi espressi dal territorio in termini di attenzione ed impegno nei confronti della realtà adolescenziali a giovanile. La terza ragione, di ordine strategico e progettuale, riguarda la possibilità per la Fondazione Giuseppe Antonio Galignani di costituirsi come interlocutore credibile e spendibile, insieme ad altri, ma con una propria distintività, nell'ambito delle politiche sociali giovanili del territorio, proponendo indicazioni e linee progettuali che contemplino interventi ai diversi livelli di manifestazione e presa in carico delle forme di disagio del mondo giovanile (prevenzione primaria, gestione delle situazioni conclamate, risocializzazione e reinserimento). Per questo sono previste forme di agilità e flessibilità in ordine alla attivazione di iniziative, rapporti e contatti che vadano nella direzione di arricchire ed articolare la rete connettiva che può supportare la effettiva realizzazione degli scopi della Fondazione.

L'esito delle vicende istituzionali e delle evoluzioni richiamate indica un profilo della Fondazione ispirato ad istanze di innovazione, partecipazione, flessibilità progettuale ed agilità realizzativa, nella prospettiva di assegnare alla Fondazione Giuseppe Antonio Galignani una funzione educativa e di generazione di valore sociale e relazionale, sia rispetto alla sua vita interna, sia in riferimento alla collettività al cui interno è inserita. La Fondazione si informa alle disposizioni in materia di riordino del Sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge 08/11/2000 n. 328, al D.L.vo 04/05/2001 n. 207 ed alla Legge Regionale 13/02/2003 n. 1.

Art 1

-Denominazione-

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata "Fondazione Giuseppe Antonio Galignani" con sede legale in Palazzolo 5/O, provincia di Brescia, in Via Gorini, n.47.

Art. 2

-Scopi istituzionali-

La Fondazione si propone il perseguimento di finalità di pubblica utilità e di solidarietà sociale nei settori dell'educazione, della formazione e della promozione di migliori condizioni della realtà adolescenziale e minorile. In tal senso si propone lo studio, la promozione e la messa a disposizione della comunità civile di attività (interventi e servizi specifici), risorse (umane e culturali), competenze (professionali, organizzative, conoscitive) inerenti le problematiche del disagio adolescenziale e minorile e le tematiche preventive e riabilitative ad esse connesse, inclusi gli aspetti familiari e inerenti le varie manifestazioni di disagio.

Sono ricompresi negli scopi della Fondazione:
la messa in atto di tutte le iniziative dirette alla realizzazione di condizioni umane ed ambientali che favoriscano lo sviluppo di comunità competenti ed educanti;

la sensibilizzare dell'opinione pubblica sui temi dell'infanzia, della adolescenza, della condizione giovanile, del disagio, della devianza, delle politiche sociali ai fini di una più incisiva opera educativa e di prevenzione;

la promozione, lo sviluppo ed il consolidamento di una cultura educativa nei confronti della realtà adolescenziale e giovanile;

lo sviluppo di tutte le risorse potenziali presenti nelle persone, nelle famiglie, nei gruppi formali ed informali a particolare contatto con la realtà di disagio, affinché il contesto sociale sia facilitato a prevenire e risolvere i propri problemi.

la realizzazione di interventi di natura educativa, anche a fronte di situazioni in cui vi è la necessità di sostituzione del nucleo familiare attraverso il ricorso a servizi di tipo residenziale, nonché di animazione e di risocializzazione a diversi livelli.

Per la realizzazione delle attività connesse agli scopi indicati nel presente Statuto la Fondazione si doterà di una struttura organizzativa e metodologica, assumendo decisioni circa le iniziative da attivare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed i programmi di lavoro.

La Fondazione è altresì impegnata ad integrare la propria attività con quella di altre strutture associative, promuovendo ed aderendo a comitati, federazioni, coordinamenti ed altre organizzazioni. La Fondazione inoltre può convenzionarsi con altri Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, che operino nel campo educativo e della prevenzione del disagio.

La Fondazione promuove attività di ricerca e di formazione in ambito educativo, formativo e psico-sociale. Tali attività saranno realizzate in forma diretta ovvero in collaborazione con l'Istituzione Universitaria, Enti di ricerca e di formazione, altre Fondazioni o soggetti a tale scopo accreditati sulla base di piani e programmi elaborati anche con l'eventuale apporto di un apposito Comitato Scientifico.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, con particolare riferimento all'area dei comuni del basso Sebino e di quelli rotanti attorno al bacino di Palazzolo-Rovato-Chiari e dell'area est della Provincia di Bergamo.

E' escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nello Statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie. La Fondazione potrà svolgere altre attività rispetto a quelle statutarie semprechè volte a costituire disponibilità e risorse da destinare alle attività socialmente definite dallo Statuto.

La Fondazione è autorizzata a porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici funzionali al perseguimento dei propri scopi. E' autorizzata a costituire o partecipare ad altri soggetti aventi finalità istituzionali analoghe, affini e strumentali agli scopi statutari che siano compatibili con le finalità sociali. Inoltre la Fondazione è titolata all'esercizio delle attività ritenute necessarie alla collettività sulla base degli atti di programmazione degli interventi

di natura educativa e formativa sul territorio risultanti dalla programmazione dei piani di zona. Le modalità di funzionamento, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Controllo.

Art. 3

-Patrimonio-

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto alla data del 31.12.2002, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB "Ente Galignani". I beni immobili ed i beni di valore storico-artistico destinati dalle tavole di Fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali, sono indicati nell'allegato elenco sub I che costituisce parte integrante del presente atto e ciò ai fini di quanto previsto al comma

3 dell'art. 3 della L.R. 1/2003 n. 1.

Il patrimonio potrà essere incrementato con: – acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio; sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali, – contributi a destinazione vincolata quote sociali di adesione. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art 4

-Mezzi finanziari-

La Fondazione persegue i propri scopi: a) mediante l'utilizzo delle rendite patrimoniali; b) con le tariffe a carico di enti pubblici, le competenze private in correlazione alle prestazioni, servizi e cessioni; c) mediante l'utilizzo di contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private; d) mediante l'utilizzo di proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio; e) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; f) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 5

-Organi-

Sono organi della Fondazione: a) Consiglio di Amministrazione b) Il Presidente c) L'assemblea degli aderenti

Art. 6

-Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, così individuati:

- quattro membri eletti dall'assemblea degli aderenti;
- un membro indicato dalla famiglia Galignani, per specifica volontà testamentaria del fondatore;
- un rappresentante della Pastorale Giovanile nominato dalla Vicaria di Zona;
- un membro nominato dal Consiglio Comunale di Palazzolo S/O.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente. Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati più di una volta. Le funzioni di Consigliere e Presidente sono gratuite.

Art. 7

-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall' articolo precedente. Entro tale data deve essere effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano a più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo da comunicarsi al Presidente, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto competente alla nomina perché provveda alla sostituzione. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause. I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di decadenza, morte o dimissioni di uno o più membri eletti dall'Assemblea degli aderenti si provvederà alla loro sostituzione ricorrendo allo specifico elenco dei sostituti che l'Assemblea degli aderenti, con le modalità previste per la nomina dei membri principali, avrà definito nell'apposita riunione. Di tale surroga verrà data comunicazione all'Assemblea degli aderenti nella prima riunione. Le dimissioni o la decadenza contemporanea della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 9

-Adunanze del Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno di cui una per l'approvazione del Bilancio di esercizio nei termini previsti dalla vigente normativa. Si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri. Le adunanze sono indette con invito formale (lettera, fax, e_mail) del Presidente contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli, interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute d'urgenza. Il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno purché con il consenso unanime dei consiglieri intervenuti e sempreché la questione rivesta carattere di urgenza. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzione consultiva un rappresentante del Comitato Scientifico.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono intervenire, se convocate e con funzione consultiva, anche altre figure individuate dal Presidente per specifiche competenze.

Art. 10

-Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno 4 membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il verbale dell'adunanza contenente l'indicazione sintetica delle deliberazioni adottate è firmato al termine di ogni seduta da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale delle adunanze.

Art. 11

-Compiti del Consiglio di Amministrazione-

1. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- b) approvare i regolamenti dei servizi, di organizzazione e di amministrazione e le relative modifiche;
- c) approvare i piani ed i programmi della Fondazione e verificare la loro attuazione;
- d) approvare il bilancio di esercizio e redigere la relazione integrativa;
- e) determinare le dotazioni finanziarie, strumentali ed organiche per la gestione dei singoli servizi;
- f) determinare annualmente le rette e tariffe per l'erogazione dei servizi della Fondazione;
- g) stabilire il contratto di lavoro applicato al personale ed il relativo trattamento economico;
- h) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
- i) accettare eredità, legati, donazioni nonché approvare tutte le variazioni tipo patrimoniale;
- j) approvare proposte di convenzione, costituzione e modificazione di forme associative ammesse per legge nonché designare i rappresentanti in seno ad altre istituzioni;
- k) pronunciare la decadenza dei consiglieri ;
- l) nominare i responsabili di particolari funzioni;
- m) individuare ed istituire apposite Commissioni col compito di elaborare proposte da sottoporre al Consiglio stesso.

2. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, predispone annualmente, e prima della approvazione del Bilancio Preventivo, il Piano degli Interventi e delle attività da sottoporre all'esame dell'Assemblea degli aderenti.

3. L'approvazione dello Statuto e le relative modifiche, nonché le variazioni patrimoniali, richiedono la maggioranza qualificata di almeno cinque componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

-Presidente-

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri, nella sua prima seduta a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato senza interruzione. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, fra i suoi membri, nella prima seduta, con separata votazione e con le medesime modalità del Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente, singolarmente, possono essere revocati dalla carica con specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Tale deliberazione dovrà raccogliere il voto favorevole a scrutinio segreto di almeno cinque componenti del Consiglio di Amministrazione. La proposta di revoca deve essere avanzata per iscritto al Consiglio di Amministrazione da almeno quattro dei consiglieri corredata dalle motivazioni da cui l'iniziativa trae origine. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere soggetti a proposta di revoca nel caso di violazione degli obblighi statuari riferiti alla sua funzione, per la mancata attuazione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, per reiterata inattività circa le attività di controllo e di vigilanza sulle attività della Fondazione.

Art. 13

-Compiti del Presidente-

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati nelle liti. Esercita i poteri di amministrazione delegati dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con le previsioni del presente Statuto e del Regolamento.

Il Presidente ha facoltà di delega, formalizzata nei limiti e nella durata, nelle materie di propria competenza in favore dei singoli Consiglieri di Amministrazione secondo le previsioni del Regolamento; Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) convocare l'Assemblea degli aderenti;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento della Fondazione;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano per data di nomina ovvero ancora in caso

di parità delle date di nomina dal consigliere più anziano per età. Il Presidente nomina i tre componenti che, oltre a lui, costituiscono il Comitato Scientifico della Fondazione.

Art.14

-L'Assemblea degli aderenti-

L'Assemblea degli aderenti è un organo consultivo. Essa contribuisce ad ancorare ed esprimere il senso di appartenenza della Fondazione alla realtà sociale. Dall'Assemblea degli aderenti possono svilupparsi diverse iniziative e forme di azione autonome che si riconoscono nelle finalità della Fondazione, collegandosi ad essa e concorrendo ad arricchire le pluriformi attività della stessa nel suo radicamento territoriale. Il rapporto tra Fondazione e tali attività verrà formalizzato attraverso specifici accordi e protocolli di intesa ad hoc, sottoscritti da entrambe le parti. Fanno parte tutti gli aderenti in regola con l'iscrizione e, per chi è tenuto, con il pagamento della quota annuale. I soci dell'ex Ente Galignani diventano automaticamente aderenti della Fondazione, fatta salva la loro facoltà di rinuncia.

Art. 15

-Adunanze dell'Assemblea-

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio. Spetta al Presidente constatarne la regolarità ed il diritto di intervento nell'assemblea. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli aderenti in regola con l'iscrizione e, per chi è tenuto, al pagamento della quota associativa annuale.

Gli aderenti non possono farsi rappresentare da altri associati. Enti ed Associazioni hanno il diritto ad intervenire all'assemblea tramite il loro legale rappresentante o suo delegato. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale su apposito registro da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario della Fondazione, che provvederà alla redazione del verbale. Gli aderenti sono convocati in assemblea almeno una volta l'anno mediante affissione all'albo della Fondazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. L'avviso deve essere affisso almeno una settimana prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti a norma dell'art. 20 del C.C.

Art 16

-Delibere dell'assemblea-

L'assemblea elegge n. 4 componenti del Consiglio di Amministrazione tramite apposita convocazione indetta dal Presidente e nell'ambito degli aderenti. L'elezione avverrà a scrutinio segreto. Saranno nominati i primi quattro che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sarà eletto il più anziano per iscrizione e successivamente il più anziano per età.

Di tale votazione verrà compilato l'elenco completo dei risultati. A detto elenco si ricorrerà per sostituire un consigliere qualora decadesse o si dimettesse dalla carica.

Art 17

-Gli aderenti alla Fondazione-

Gli aderenti alla fondazione si distinguono in:
Ordinari;
Sostenitori;
Prestatori d'opera.

Sono ammessi quali aderenti ordinari, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone, Enti ed associazioni che, facendo domanda di ammissione, verseranno la quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, manifesteranno l'intento di collaborare con gli scopi statutari, di accettare le finalità ed i metodi propri della Fondazione e partecipino attivamente alla vita sociale. Sono aderenti sostenitori, su conforme delibera di individuazione del Consiglio di Amministrazione, le persone od Enti ed associazioni che verseranno il contributo minimo annuale stabilito dal Consiglio di Amministrazione per le attività della Fondazione. Sono aderenti prestatori d'opera, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone che concretamente si adoperano alla realizzazione delle finalità della Fondazione attraverso azione volontaria in forma personale ed organizzata. All'atto dell'iscrizione l'aderente sottoscrive una dichiarazione di adesione alle finalità ed agli scopi perseguiti dalla Fondazione. Gli aderenti che non avranno rinnovato l'iscrizione entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, verranno considerati decaduti.

Gli aderenti sono obbligati:
a contribuire agli scopi sociali, partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

ad osservare lo statuto e le delibere assunte. Gli aderenti ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento della quota annuale, Gli aderenti hanno diritto:
a partecipare, in senso attivo e passivo, all'elezione delle cariche sociali;
alla gestione della Fondazione tramite la rappresentanza dei Consiglieri da loro eletti;
ad usufruire dei diritti e dei vantaggi offerti dalla Fondazione nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni consiliari;

a presentare agli organi direttivi eventuali osservazioni, suggerimenti e proposte riferentesi alla gestione sociale.

L'iscrizione ad aderente avviene mediante presentazione di apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito. I soci dell'ex Ente Galignani diventano automaticamente aderenti alla Fondazione, fatta salva la loro facoltà rinuncia. La qualità di aderente si perde per decesso, dimissioni, per morosità, indegnità o inosservanza reiterata delle norme dettate dal precedente articolo. La morosità, l'indegnità e l'inosservanza del precedente articolo verranno accertate e dichiarate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

-Il comitato scientifico-

La Fondazione si avvale, per l'orientamento delle proprie politiche e la mirata attuazione della propria missione istituzionale, del contributo di consulenza e di elaborazione culturale di un Comitato scientifico, composto dal Presidente e da tre membri da lui nominati. Tali membri dovranno essere individuati tra le persone che per esperienza, chiara fama nel settore, competenza e conoscenza dei contenuti attinenti le attività e le iniziative della Fondazione, possono contribuire a qualificare in termini di distinzione e rilevanza le opzioni strategiche della Fondazione stessa. L'attività di membro del comitato scientifico è svolta a titolo gratuito.

Art. 19

-Amministrazione-

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di efficacia, di responsabilità. Il modello organizzativo della Fondazione sarà sviluppato attraverso un apposito regolamento da adottarsi a cura del Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito di tale regolamento ed attraverso specifiche determinazioni del Consiglio di Amministrazione sono definite le varie competenze nell'ambito della Fondazione.

Art. 20

-Personale-

Il rapporto di lavoro del personale della Fondazione ha natura privatistica. La dotazione del personale è determinata dal Consiglio di Amministrazione che provvede ad adottare appositi regolamenti riguardanti le modalità di nomina, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale. I requisiti e le modalità di assunzione del personale nonché le cause di cessazione del rapporto sono stabiliti dal Regolamento di organizzazione della Fondazione in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza.

Il personale in servizio di ruolo alla data di costituzione della Fondazione, ridefinirà il contratto di lavoro in atto, previamente concordato secondo criteri di omogeneità e compatibilità con le attività svolte.

Art. 21

-Bilancio e contabilità-

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio annuale da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa che deve essere redatta secondo le disposizioni i cui all' art. 2423 del codice civile. Le valutazioni al bilancio dovranno essere approvate tenendo conto dei criteri di cui all' art. 2426 del codice civile e la nota integrativa redatta con le modalità ed i contenuti dell' art. 2427.

Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione relativa alla situazione della Fondazione, sull'andamento della gestione, sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione.

Art. 22

-Revisore Contabile-

Ai fini di una corretta rappresentazione contabile delle attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione si avvale della collaborazione di un Revisore. Tutto ciò fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private, nonché i particolari controlli stabiliti dalle norme specifiche in materia. Il Revisore è nominato dall'assemblea degli aderenti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ed è rinnovabile. Il Revisore vigila sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione. A tal fine è tenuto ad accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme in materia di valutazione del patrimonio. Il Revisore Contabile deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e ricevuti in pegno, cauzione o custodia. Può espletare tutti gli accertamenti necessari ai fini dell'esercizio della attività di controllo ad esso assegnata. Di ogni rilievo darà comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed almeno una volta all'anno provvederà a relazionare al Consiglio di Amministrazione in merito alle risultanze della propria attività. L' intervento del Revisore Contabile è verbalizzato in un apposito registro. Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso forfetario annuo attribuito al revisore contabile.

Art. 23

-Norme sull'estinzione-

Qualora il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno cinque componenti, ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione ritenesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da par della autorità ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 24

-Norme sulla devoluzione del patrimonio-

I beni disponibili a seguito delle procedure di liquidazione saranno devoluti, sentito il Comune di Palazzolo s / Oglio, ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe, anche erette ad hoc allo scopo comunque di perseguire la realizzazione di iniziative di pubblica utilità salve diverse destinazioni imposte per legge.

Art. 25

-Norme generali-

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente ed in particolare del libro primo del codice civile.